



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Massimiliano Silvetti	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Diego Corapi	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
Prof. Avv. Maddalena Rabitti	Membro designato dal C.N.C.U. [Estensore]

nella seduta del 11/01/2013 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

Con ricorso del 21 maggio 2012 il ricorrente, premesso di avere stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto per euro 17.976 (da estinguere con 84 rate di euro 214) con la società resistente il 25 settembre 2008, lamenta il non corretto conteggio estintivo eseguito dalla finanziaria nel febbraio 2012 in occasione dell'estinzione anticipata del finanziamento.

Specifica il ricorrente che:

a) le spese sostenute nell'ambito del prestito sono quelle relative a interessi (euro 2.580,50); commissioni finanziarie (euro 794,52); commissioni dell'intermediario finanziario (euro 2.611,00); spese assicurative (euro 1.472,98) e spese di istruttoria (euro 200,00);

b) avendo deciso di estinguere anticipatamente il prestito, la società finanziaria, su richiesta dello stesso ricorrente, inviava nel febbraio 2012 il conteggio estintivo delle somme dovute per le rate non corrisposte, al netto della quota per interessi non maturati. In particolare nel conteggio era previsto il rimborso sugli interessi delle rate a scadere per euro 783,91 e di euro 112,5 come abbuono delle commissioni di intermediazione "soggette a maturazione nel tempo";

c) il ricorrente versava l'intero importo richiesto.

Il successivo 5 marzo tuttavia il ricorrente inoltrava il reclamo all'intermediario nel quale contestava il mancato rimborso di quota dei costi che quantifica in: commissioni finanziarie per euro 456,52; spese assicurative per euro 846,36; commissioni dell'intermediario finanziario per euro 1.387,75. La finanziaria rispondeva il 20 marzo 2012 convocando il ricorrente ad un procedimento di mediazione al quale tuttavia egli non ha partecipato affermando di essere impossibilitato a farlo.

Il ricorrente lamenta dunque il non corretto conteggio estintivo eseguito dalla società finanziaria e chiede a questo Collegio che gli venga riconosciuta un'equa riduzione del costo complessivo del prestito "come previsto dalla normativa in materia", individuando la somma da restituire in complessivi euro 2.690,63.

Ad integrazione del ricorso, il 16 luglio 2012 il ricorrente espone di essere venuto a conoscenza solo a maggio 2012 della cessione del credito avvenuta prima dell'estinzione del finanziamento da parte della finanziaria ad altro intermediario; di avere richiesto anche a questo soggetto il rimborso che gli è stato negato e di essersi rivolto per il rimborso della quota assicurativa alla società di assicurazione che tuttavia rigettava anch'essa la richiesta.

L'intermediario finanziario convenuto resiste in primo luogo sollevando un'eccezione di improcedibilità del ricorso in relazione al fallimento di un tentativo di conciliazione esperito ex art. 5 del d. lgs. 28/10 nei confronti del cliente.

Riferisce infatti di avere proposto il 6 marzo 2012 un tentativo di conciliazione a cui il ricorrente non si è presentato e di non dovere dunque ora partecipare, in virtù di quanto dispone l'art. 5 del d. lgs. 28/05, obbligatoriamente alla procedura davanti all'ABF.

Nel merito afferma di avere rispettato la normativa di trasparenza avendo consegnato al ricorrente sia il foglio informativo sia la copia del contratto; di essersi resa disponibile, con riguardo all'estinzione anticipata, ad un abbuono di euro 112,50 sulle commissioni finanziarie, benché il contratto prevedesse solo la restituzione pro quota degli interessi; di non dovere nulla per le commissioni di mediazione in quanto relative solo "alla promozione per la conclusione del contratto"; di non essere legittimato passivo per quanto riguarda il rimborso della

quota assicurativa per il periodo non goduto, non avendo prestato garanzia né incassato le somme del premio.

La finanziaria pertanto a questo Collegio chiede il rigetto del ricorso e, in caso di eventuale accoglimento del ricorso, di potere recuperare le spese sostenute nell'ambito della procedura di mediazione a cui il ricorrente non si è presentato.

DIRITTO

Va preliminarmente affrontata l'eccezione di improcedibilità formulata dalla resistente.

Essa si fonda sull'interpretazione dell'art. 5 del d. lgs. 28/10 secondo il quale chi intende esercitare l'azione relativa a una controversia in materia di contratti bancari e finanziari è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ovvero il procedimento di conciliazione di cui al d.lgs. 8 ottobre 2007 n. 179 ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'art. 128 bis del TUB. Da questa previsione il resistente ricava che la locuzione "ovvero" vada letta nel senso che "per un soggetto che ha già partecipato alla mediazione non c'è l'obbligo di partecipare anche all'ulteriore parentesi amministrativa davanti all'arbitro bancario e finanziario".

Il Collegio ritiene priva di fondamento l'eccezione di improcedibilità sollevata dal resistente. La Relazione annuale sull'attività dell'ABF, sul diritto del cliente a ricorrere (p. 19) chiarisce che: *«la pendenza di un procedimento di mediazione preclude l'accesso all'ABF solo nel caso in cui tale procedura sia stata promossa dal cliente o questi vi abbia espressamente aderito. Allo stesso modo, il procedimento dinanzi all'Arbitro si interrompe a causa del successivo avvio di una procedura di conciliazione, ma solo nel caso in cui questa sia stata promossa dal cliente o questi vi abbia espressamente aderito. Ovviamente, nel caso di fallimento di una procedura di mediazione, il cliente potrà comunque rivolgersi all'ABF»*. Nel caso di specie non ricorrono queste condizioni, dal momento che il cliente ha prodotto la lettera con cui comunicava di non partecipare alla procedura.

Venendo al merito della controversia, il ricorrente chiede un nuovo conteggio di estinzione e la restituzione delle somme dovute in considerazione degli oneri versati anticipatamente.



Il Collegio richiama, in quanto applicabile al caso di specie, l'art. 125 *sexies* TUB, la cui applicabilità, nel caso di specie, non è revocabile in dubbio. Non rileva, infatti, che tale disposizione sia entrata in vigore in epoca successiva alla data di stipulazione del contratto, posto che il principio di irretroattività non impedisce che la legge nuova si applichi alla disciplina dei *rapporti* (nel cui ambito si collocano anche le vicende estintive) che, pur avendo avuto origine sotto il vigore della legge abrogata, siano destinati a durare ulteriormente (Cass. 15 gennaio 1996, n. 267; 31 marzo 1983, n. 2351) e ne modifichi l'assetto con effetto *ex nunc*, vale a dire dal momento della sua entrata in vigore. (Cass. 28 gennaio 1998, n. 831; 28 marzo 2002, n. 4490; 31 gennaio 2006, n. 2140). Né d'altro canto è revocabile in dubbio che la disciplina del credito al consumo, di cui il citato art. 125 *sexies* costituisce parte integrante, si applichi anche ai prestiti concessi, come nel caso di specie, a fronte della cessione del quinto dello stipendio.

Quest'ultima disposizione non può dirsi del resto propriamente innovativa. Invero, il testo previgente dell'art. 125 TUB già prevedeva, in caso di estinzione anticipata, il diritto del beneficiario del finanziamento "a un'equa riduzione del costo complessivo del credito" secondo modalità che, in mancanza della delibera CICR cui il legislatore aveva fatto rinvio, continuavano ad essere, in virtù del criterio di ultrattività accolto dall'art. 161, comma 5, dello stesso decreto, quelle stabilite dal d.m. 8 luglio 1992, che limitavano il concorso agli oneri del beneficiario del finanziamento a quelli maturati fino alla data di estinzione.

La norma in questione, inderogabile e a tutela del consumatore, prevede infatti che, in caso di rimborso anticipato, il consumatore abbia diritto "*a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto*". Ciò peraltro conformemente a quanto già segnalato nella Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009, nella quale si osserva che in caso di estinzione anticipata del mutuo: "*l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata*".

In riferimento, invece, al rimborso dei premi assicurativi, viene in rilievo l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (in cui si dispongono le '*Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento*'), in base al

quale: *“Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all’iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica ..., il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell’assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato”.*

Non trovano pertanto accoglimento le tesi difensive del resistente, né può essere accolta l’eccezione del resistente relativa al difetto di legittimazione passiva con riguardo alla domanda di rimborso delle spese di assicurazione. Come ha già osservato questo Collegio (Coll. Roma dec. n. 3975/12), trova infatti in questi casi applicazione il principio del collegamento contrattuale in virtù del quale tutti gli atti che compongono l’operazione negoziale solo legati da un vincolo di reciproca dipendenza per cui è *“indubbio che, in caso di estinzione anticipata, la cliente subisca nocumento dalla modalità di detrazione anticipata del premio assicurativo in unica soluzione e che pertanto debba essere ristorata dall’intermediario che, in veste di beneficiario dell’eventuale indennizzo, tragga vantaggio dal congegno assicurativo. Grava dunque in capo al resistente l’obbligo di restituire la quota del premio riferibile alle rate non più dovute (art. 49, reg. Isvap, 26 maggio 2010).*

Con riguardo alla quantificazione delle somme da restituire, l’ABF ha più volte fatto ricorso al cosiddetto “metodo di proporzionalità”, rapportando l’importo delle spese ripetibili alla durata del finanziamento anticipatamente estinto. In particolare, si è proceduto alla ripartizione del totale degli oneri sostenuti detratte le spese di istruttoria: l’importo delle spese per singola rata viene poi moltiplicato per il numero delle rate effettivamente sostenute.

Nel caso di specie l’attenzione deve essere rivolta alle competenze corrisposte dal cliente all’intermediario a titolo di “commissioni dell’intermediario finanziario” (euro 2.611,00) e di “commissioni finanziarie” (euro 794,52) nonché sui “costi assicurativi” (euro 1.472,98).

In particolare, l’entità del compenso previsto a titolo di “commissioni dell’intermediario finanziario” (euro 2.611,00) configura un onere economico considerevole in relazione al complessivo valore del prestito e del tasso di



interesse pattuito, onere gravoso che induce a ritenere che si tratti di un compenso che comprende attività riferite allo svolgimento del rapporto, e non limitato, come invece afferma l'intermediario resistente, solo: "alla promozione per la conclusione del contratto" rispetto al quale esso apparirebbe non giustificato, quantomeno sotto il profilo del difetto di trasparenza. (Su cui si veda Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009; analogamente, più di recente, la Comunicazione della Banca d'Italia del 7 aprile 2011).

Sulla base di questi rilievi, il Collegio, ritiene applicabile nel caso di specie il c.d. "metodo di proporzionalità". I prospetti di calcolo per l'eventuale restituzione degli oneri, in linea con le precedenti decisioni dell'ABF (Cfr. Coll. Roma dec. n. 2144/2011 e Coll. Milano, 480/2013), inducono a ritenere che, considerata la durata originariamente pattuita del finanziamento (84 rate), le rate pagate (39) e le rate a scadere (45), si ritengono ancora da retrocedere euro 312,75 per le commissioni finanziarie (calcolando $\text{euro } 794,52/84 = \text{€ } 9,45 \times 45 = \text{euro } 425,25 - 112,50$ di rimborso effettuato); euro 788,85 per i costi assicurativi (calcolando $\text{euro } 1.472,98/84 = \text{euro } 17,53 \times 45$) ed infine euro 1.398,6 di commissioni per l'intermediario finanziario (calcolando $\text{euro } 2.611/84 = \text{euro } 31,08 \times 45$).

Il Collegio ritiene pertanto possibile accogliere la domanda del ricorrente quantificando la somma da rimborsare a suo favore nella misura complessiva di euro 2.500,2.

Infine, il Collegio rigetta la domanda del resistente di poter recuperare le spese sostenute nell'ambito della procedura di mediazione a cui il ricorrente non si è presentato, in quanto non vi è, come si è già chiarito, alcun obbligo per il consumatore di aderire alla procedura di mediazione ex art. 5 del d. lgs 28/10.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE